



Allegato A



Provincia di Forlì-Cesena



COMUNITA'
MONTANA
DELL'APPENNINO
CESENATE



Comunità Montana
dell'Appennino Forlivese

Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura e Spazio Rurale

Programma Rurale Integrato Provincia di Forlì-Cesena

Gestione Associata:

Comunità Montana Acquacheta Romagna Toscana

Comunità Montana dell'Appennino Cesenate

Comunità Montana dell'Appennino Forlivese

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 121 "AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE" – DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - ANNI 2008-2013
--

PREMESSA

Con il presente Bando la Provincia di Forlì-Cesena dà attuazione, in forma associata, agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il presente Bando definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura per le annualità 2008-2013.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono:

- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

- Reg. (CE) n. 1975/2006, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12/09/2007 (di seguito P.S.R.);
- Delibera di giunta Regionale n. 1000 del 2/07/2007 recanti disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio di investimenti nelle aziende agricole preliminarmente alla attivazione della Misura 121 del Programma Regionale di Sviluppo Regionale 2007-2013;
- Delibera della Giunta Regionale n. 2177 del 27/12/2007 di approvazione del Programma Rurale Integrato Provinciale;
- Delibera della Giunta Regionale n. 167 del 11/02/2008 di approvazione del Programma Operativo di Misura;
- Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 10/03/2008 di integrazione alla Delibera di G.R. precedente;
- Determina del Direttore Generale del Servizio Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17 marzo 2008 recante disposizioni tecniche funzionali necessarie alla corretta attuazione delle Misure 112 – 121;
- Delibera del Consiglio Provinciale n.18641/42 del 25/02/2008 di approvazione della convenzione per la gestione associata delle misure del PSR;
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 1729 del 21/02/2008 “Procedura operativa presentazione domande”.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA 121

Il sostegno economico previsto dalla Misura deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali. La Misura si propone, altresì, di contribuire agli obiettivi strategici dell'Asse attivando indirettamente la domanda di formazione e consulenza e prevedendo condizioni particolari per i giovani al primo insediamento.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;

- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, come previsto nel PRIP, si porrà particolare importanza agli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli nonché agevolare la commercializzazione.

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E MASSIMALI DEI CONTRIBUTI

La disponibilità finanziaria del presente Bando per l'intero periodo 2007-2013, come individuata nel P.R.I.P. approvato dalla Regione con Delibera di Giunta n. 2177 del 27/12/2007, è pari ad **€10.137.003,00**.

La Provincia di Forlì-Cesena si atterrà ai seguenti valori percentuali di incidenza dei fondi impegnati in ogni singolo esercizio finanziario, rispetto alla disponibilità della Misura 121 globalmente assegnata, per l'intero periodo di programmazione:

	ESERCIZIO					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% risorse impegnabili nell'esercizio considerato	30%	20%	20%	10%	10%	10%

La suddetta tabella potrà subire variazioni a seguito di nuove disposizioni Regionali e per eventuali adeguamenti per una maggiore efficacia della spesa.

Ogni annualità sarà suddivisa in due graduatorie a cui saranno attribuite le percentuali di budget come da seguente tabella:

Percentuale di budget attribuita per ogni graduatoria	ESERCIZIO					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1^ graduatoria	30%	50%	50%	50%	50%	50%
2^ graduatoria	70%	50%	50%	50%	50%	50%

Al fine di garantire una equilibrata opportunità di sviluppo territoriale si è prevista una quota minima di salvaguardia per le aree collinari e montane delle Comunità Montane, pari

ad un 35% delle risorse finanziarie attribuite per ogni anno finanziario e per ogni graduatoria.

4. BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1 nonché della Misura 121 come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati.

Possono altresì beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 121 coloro che abbiano presentato istanza di intervento sulla base della Deliberazione Regionale n. 1000 del 2 luglio 2007, che perfezionino tale domanda, integrandola con quanto necessario, e risultino in possesso di tutte le condizioni di accesso descritte nel presente Bando.

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo.

Considerato che gli aiuti a valere sul Piano di Azione Regionale che integra il Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero – di cui all'art. 6 del Reg. (CE) 320/2006 – saranno attivati in tempi successivi rispetto al Programma Operativo della Misura 121. Per gli imprenditori che si identificano quali "ex-bieticoltori" il presente Bando funge da strumento di pre-adesione per domande di aiuto destinate ad essere confermate sugli strumenti attuativi del Piano di Azione Regionale.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

5.1 Ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 5.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 5.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 5.1.3. è iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 5.1.4. è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
- 5.1.5. dimostra un livello minimo di redditività;
- 5.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore riveste le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;

- 5.1.7. la durata minima delle società è almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 5.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 5.1.8. si impegna a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 5.1.9. si impegna alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. L'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia di Forlì-Cesena ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;
- 5.1.10. si impegna a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 5.1.11. si impegna a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

5.2 Ammissibilità dell'azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 5.2.1. rispetta i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 5.2.2. richiede un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

Volume minimo di lavoro richiesto = $[0,5 \times (1+N)]ULU$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 5.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 5.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 5.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 5.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale;

5.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;

5.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

5.3 Ammissibilità e priorità riferibili al conduttore

Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da soggetti rientranti alternativamente in una delle seguenti categorie:

A. Conduttore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti:

5.3.1. dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;

5.3.2. ha un'età non superiore a 65 anni;

5.3.3. ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;

5.3.4. dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;

5.3.5. possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. e 5.3.5. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. e 5.3.5. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che sia nelle società di persone che nelle società di capitali le caratteristiche di cui ai punti 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. e 5.3.5. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

B. Conduttore giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", limitatamente ad investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) allegato a detta istanza e qualora detto P.S.A. abbia una valenza superiore a 120.000 (centoventimila) Euro. Gli investimenti del P.S.A. potranno essere finanziati sulla Misura 121 qui trattata, purché siano ammissibili nonché coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area definiti dalla Misura 121. Qualora gli

investimenti del P.S.A. non rientrano nei settori/aree prioritari non potranno essere ammessi a contributo sulla Misura 121.

Si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.

5.4 Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore con priorità di cui al punto 5.3.1.

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 5.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 5.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 5.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - 5.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 5.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
 - norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - contabilità e gestione aziendale;
 - aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - informatica applicata alla gestione aziendale;
 - formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - normativa fiscale;

- 5.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 5.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 5.4.3. e 5.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto dalla apposita Commissione Provinciale che sarà istituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997, con specifico atto dal Dirigente del Servizio Provinciale Agricoltura e Spazio Rurale.

5.5 Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore con priorità di cui al punto 5.3.3

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore, in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (quadro IQ, Sez. III Produttori agricoli o Sez. I Imprese/Produttori agricoli). Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- a. in aumento:
- per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 5.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- b. in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento).

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

5.6 Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore con priorità di cui al punto 5.3.4

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il

procedimento descritto al successivo punto 5.9. A tale valore potrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002. La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

5.7 Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano attualmente disponibili i sopracitati dati statistici (**anno 2004**), ammonta ad **Euro 24.031,56**. Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna adeguare tale valore di riferimento qualora le condizioni socio-economiche e/o di mercato del settore lo rendano opportuno e comunque con effetti a valere sugli esercizi successivi all'esercizio 2010. La soglia di riferimento si determina sulla base dei seguenti parametri:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: deve essere maggiore del 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore dell'80% del reddito di riferimento.

5.8 Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC) nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 5.8.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 5.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività aziendale nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;

- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari della ditta cedente nel caso di società di persone cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 5.10.1., 5.10.2. e 5.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

5.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati ed effettivamente incassati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con riferimento alle annualità future, costituiranno altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

5.9 **Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda**

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale dell'Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17/3/2008, prevista a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002 (riportato nella Determina del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17 marzo 2008), nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione Comunale.

5.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area provinciale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

5.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

5.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 5.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

5.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 5.9.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 5.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;

- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 5.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 5.9.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 5.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

5.10 Definizione di “impresa condotta da giovane”

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 5.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 5.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 5.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

5.11 Definizione di “Associazione Temporanea di Impresa” (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Bando si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 5.3, i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

5.12 Condizioni particolari per i giovani al primo insediamento

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 con progetti di valenza superiore ai 120.000 Euro di spesa potranno accedere alla Misura 121 – relativamente ad investimenti previsti nel P.S.A. – con la seguente deroga:

- i requisiti di accesso relativi al conduttore, all'impresa e all'azienda saranno valutati in base a quanto previsto dalla Misura 112.

Resta inteso che, per quanto riguarda gli investimenti, gli stessi dovranno rispondere ai criteri e priorità previsti dal presente Bando.

Il limite della dimensione economica non potrà essere derogato in sede di accertamento finale sulla realizzazione del P.S.A., pena l'inammissibilità della domanda correlata sulla presente Misura e la revoca del contributo concesso.

L'istanza sulla Misura 121 potrà essere presentata contestualmente o in data immediatamente successiva a quella di premio di primo insediamento. In entrambi i casi, è fatto salvo il principio che la domanda sulla Misura 121 sarà inserita nella prima graduatoria utile sulla base della tempistica definita dal presente Bando e che la domanda di premio di primo insediamento non potrà essere valutata positivamente fin quando non si sia proceduto alla verifica dell'effettiva concessione del contributo richiesto sulla Misura 121 e della conseguente correttezza delle previsioni finanziarie contenute nel P.S.A. connesso.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli posti in essere dalla Misura 112 costituirà motivo di decadenza anche dai benefici della Misura 121.

6. AREE DI INTERVENTO DELLA MISURA

La Misura è applicabile su tutto il territorio provinciale.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche). Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.). Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

7. ENTITÀ DEGLI AIUTI

In generale, per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a **150.000** Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

Ciascuna impresa può presentare complessivamente fino a quattro PI nel periodo di programmazione, con un limite massimo di tre PI finanziati.

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Zone	Imprenditore ordinario		Impresa condotta da giovane e da giovane al primo insediamento	
	Dotazioni	Strutture	Dotazioni	Strutture
Normali	35%	40%	35%	45%
Svantaggiate	35%	45%	35%	50%

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane al primo insediamento, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 5.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 5.10.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PIANI DI INVESTIMENTO (PI)

I PI dovranno:

8.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:

- non superiore a **8 mesi** se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;
- non superiore a **12 mesi** negli altri casi;

- 8.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna (attualmente deliberazione regionale n. 1834/2007) o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 8.3. prevedere una spesa minima pari a **20.000** Euro, fatti salvi i casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali tale valore è ridotto a 10.000 Euro;
- 8.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

Limitatamente all'annualità di attuazione 2008 (istanze presentate entro il 31 luglio 2008), qualora l'istanza di finanziamento sia corredata da un permesso di costruire relativo ad una pluralità di interventi solo in parte oggetto del PI, la verifica dell'inizio lavori secondo le modalità riportate al punto 8.4 si ritiene non vincolante: in tal caso il beneficiario dovrà produrre specifica dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di inizio lavori successivamente alla presentazione della domanda, per la cui attestazione potrà fare fede la data riportata sulle fatture e/o sui documenti di trasporto, ferma restando la possibilità per la Provincia di Forlì-Cesena di effettuare verifiche *in loco*.

I richiedenti di cui alla deliberazione regionale n. 1000/2007 dovranno confermare gli investimenti effettivamente realizzati e già previsti nella domanda originaria, ferma restando la possibilità di integrare il PI definitivo con inserimento di ulteriori investimenti.

9. LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 9.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 9.2. l'acquisto di animali;
- 9.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 9.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 9.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 9.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 9.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 9.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 15 con riferimento ai beneficiari della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- 9.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 9.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;

- 9.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 9.12. le manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 9.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n.15/97, art. 16, comma 2 e 3;
- 9.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97;
- 9.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", qualora lo stesso rivesta una dimensione economica inferiore a 120.000 Euro.

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

10. CATEGORIE GENERALI DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 10.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 10.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 10.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 10.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 10.1, quali:
 - 10.2.1. acquisto di software;
 - 10.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 10.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 10.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10 % per le voci di cui al precedente punto 10.2.4.

Gli investimenti devono inoltre:

- 10.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 10.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;
- 10.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:
 - 10.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
 - 10.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la

qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

- 10.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- 10.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
- 10.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
- 10.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- 10.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- 10.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);
- 10.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 10.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Le indicazioni tecniche relative a ciascun aspetto considerato sono definite nella Determina del Direttore Generale dell'Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17/03/2008.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

11. UTILIZZO DEI CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della formazione della graduatoria, i progetti ammissibili saranno ordinati utilizzando i criteri di priorità e la metodologia di assegnazione dei punteggi, indicata dalla Regione Emilia Romagna nel Programma Operativo della Misura 121, che prevede quali primi criteri di ordinamento le seguenti tipologie nella sequenza indicata e fra loro subordinate:

- 1) progetti presentati da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area. Si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce spese generali, è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni. Tale priorità opererà esclusivamente qualora la spesa ammissibile a contributo sia compresa tra 20.000 Euro e 250.000 Euro (limite innalzato a 400.000 Euro nel caso di PI afferenti ai settori “carne bovina”, “carne suina”, “latte alimentare e latticini freschi”, “formaggi stagionati a denominazione di origine protetta” nonché di PI dedicati ad impianti di trasformazione dei prodotti aziendali);
- 2) progetti presentati:
 - da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 5.3. lettera A);
 - da conduttori che rientrano nella tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a Euro 120.000 e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area **con investimenti superiori ai limiti per i quali opera la priorità di cui al punto 1).**

Tra le categorie descritte ai precedenti alinea non opera alcuna preferenza in ordine all’inserimento in graduatoria.

- 3) progetti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura e che non rientrano nelle due priorità precedentemente descritte.

11.1. PRIORITÀ DELLA TIPOLOGIA D'INTERVENTO (fino ad un max di 30 punti)

Con riferimento alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione individuate nel P.S.R. e dal presente Bando, ai Piani presentati verranno assegnati i punteggi relativi al settore per il quale gli investimenti richiesti, coerenti con le tipologie di intervento ritenute prioritarie per ciascun settore ed area, raggiungano almeno il 60% del costo totale al netto della voce spese generali.

Il punteggio così ottenuto sarà ridotto di una percentuale pari a quella rappresentata dal valore degli interventi non prioritari presenti nel Piano di Investimenti.

Ai PI che raggiungono il 60% della spesa totale cumulando investimenti ritenuti prioritari in settori diversi, comunque prioritari, verranno assegnati **15 punti**.

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni.

Verranno assegnati punteggi unicamente agli investimenti dedicati ai fabbisogni ritenuti prioritari riconducibili ai settori prioritari di seguito elencati.

SETTORI VEGETALI

11.1.1 Settore cereali:

investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale	punti 10
investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità	punti 5

Limitazioni/Esclusioni:

- gli investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

11.1.2 Settore delle colture oleoproteaginose (soia, colza, girasole):

investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale	punti 15
investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale	punti 10
investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità	punti 5

Limitazioni/Esclusioni:

- Gli interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

11.1.3 Settore degli ortaggi freschi e patata (fino ad un max di 30 punti):

investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi	punti 15
investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale	punti 15
investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata)	punti 15

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

11.1.4 Settore frutta fresca (fino ad un max di 30 punti):

interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato, che prevedano una superficie pari ad almeno Ha 0.50.00	punti 15
investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine) che prevedano una superficie servita pari ad almeno Ha 0.30.00	punti 15
investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi	punti 15
investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche che prevedano una superficie servita pari ad almeno Ha 0.30.00	punti 15
investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata)	punti 15

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espanto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/97);
- sono esclusi impianti di varietà o cultivar non comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione ad eccezione di impianti in aziende biologiche con cultivar locali;
- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;

- sono esclusi: impianto di frutteti, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche realizzati contestualmente alla messa a dimora delle piante o su frutteti esistenti di età inferiore a tre anni (ovvero che non abbiano completato tre stagioni vegetative), qualora proposte da beneficiari aderenti ad Organizzazioni di Produttori di cui ai Regg. CE n. 2200/1996 e n. 1182/2007.

11.1.5 Settore dell'ortofrutta e patate trasformate (fino ad un max di 30 punti):

investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo	punti 15
investimenti per potenziare e razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici	punti 15

Nessuna limitazione/esclusione

11.1.6 Settore Vitivinicolo (fino ad un max di 30 punti):

investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo	punti 15
investimenti per la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto	punti 15
investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche che prevedano una superficie servita pari ad almeno Ha 0.30.00	punti 15
acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale	punti 15

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di vigneti (reimpianti, ristrutturazioni) in quanto previsti dal Reg. (CE) n. 1493/1999 - OCM Vino.

11.1.7 Settore colture sementiere:

investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale	punti 10
investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione – conservazione del prodotto	punti 10
investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM	punti 5

Nessuna limitazione/esclusione

11.1.8 Settore forestazione produttiva:

interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico	punti 20
---	-----------------

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 m. Qualora l'investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri;
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell'estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) [L.R. 9/1999, All. B.2, punto B.2.b];
- sono ammessi esclusivamente impianti realizzati con specie e/o varietà contemplate nell'apposito elenco approvato con atto del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17/03/2008;
- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - ÷ disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;
 - ÷ inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
 - ÷ inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

11.1.9 Settore foraggiere:

investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggiere	punti 10
investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati	punti 10

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi relativi alle foraggiere annuali.

11.1.10 Olio d'oliva (fino ad un max30 punti):

innovazioni tecnologiche legate allo specifico indirizzo produttivo	punti 20
attrezzature per la razionalizzazione delle operazioni colturali	punti 20

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di oliveti ex-novo non autorizzati conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 864/2004 o i reimpianti che non rispettano lo schema "una pianta/una pianta" previsto dalla normativa comunitaria vigente.

11.1.11 Florovivaismo (fino ad un max di 30 punti):

realizzazione di serre con superficie minima mq. 450	punti 15
realizzazione di impianti di irrigazione fissa	punti 15
innovazioni tecnologiche legate allo specifico indirizzo produttivo	punti 15

In ogni caso, l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde.

SETTORI ANIMALI

11.1.12 Settori carni bovine (fino ad un max di 30 punti):

investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne	punti 10
investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie	punti 20
investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva Nitrati 91/676/CE ed al razionale utilizzo delle risorse idriche	punti 15
interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello); si considerano riconducibili a questa tipologia di intervento anche tutti gli investimenti destinati alla produzione di foraggio reimpiegato in azienda ivi compresi il miglioramento dei pascoli, recinzioni, punti di abbeverata, ecc.	punti 15

Nessuna limitazione/esclusione

11.1.13 Settore carni suine (fino ad un max di 30 punti):

investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi	punti 10
azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali	punti 20
investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche	punti 15

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

11.1.14 Settori carni avicole (fino ad un max di 30 punti):

investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi	punti 15
azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali	punti 20
investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche	punti 15

investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità	punti 10
--	-----------------

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

11.1.15 Settori latte alimentare e latticini freschi (fino ad un max di 30 punti):

investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi	punti 20
azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali	punti 15
investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche	punti 15

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 5.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrabile al momento della presentazione della domanda di pagamento come segue:
 - ÷ contratti di affitto di solo quota per la campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività e contratto di acquisto di quota o di affitto pluriennale di azienda con quota con validità dalla campagna lattiera successiva
 - o
 - ÷ contratto di acquisto di quota o di affitto pluriennale di azienda con quota con validità dalla campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività.

Resta fermo che la titolarità della quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere maggiore o uguale alla capacità produttiva di tutta l'azienda.

11.1.16 Settori formaggi stagionati a denominazione di origine protetta (fino ad un max di 30 punti):

investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto	punti 20
investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi	punti 20
azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali	punti 15
investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche	punti 15

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 5.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrabile al momento della presentazione della domanda di pagamento come segue:
 - ÷ contratti di affitto di solo quota per la campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività e contratto di acquisto di quota o di affitto poliennale di azienda con quota con validità dalla campagna lattiera successiva,
 - o
 - ÷ contratto di acquisto di quota o di affitto poliennale di azienda con quota con validità dalla campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività.

Resta fermo che la titolarità della quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere maggiore o uguale alla capacità produttiva di tutta l'azienda.

11.1.17 Settore uova (fino ad un max di 30 punti):

investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi	punti 15
azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali	punti 20
investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche	punti 15

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

11.1.18 Settore zootecnia minore ovi caprini, cunicoli, api, bufalini equidi ecc. (fino ad un max di 30 punti):

azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali	punti 20
investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi	punti 20
investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche	punti 15
gli interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele	punti 20

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele;

11.1.19 FILIERA TRASVERSALE BIOENERGIE

Interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche	punti 25
---	-----------------

Limitazioni/Esclusioni:

- sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:
- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

11.1.20 Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Nell'ambito della Misura sono finanziabili le tipologie di impianti, incluse le necessarie opere di adduzione, così come individuato nella determina del Direttore Generale dell'Agricoltura della regione Emilia Romagna n. 2845 del 17/03/2008.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica in zone collinari e montane anche regolandone il deflusso nel corso della stagione, potrà essere prevista in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di capacità compresa tra 5.000 mc e 80.000 mc.

11.2 PRIORITÀ DEI SETTORI D'INTERVENTO (fino ad un max di 25 punti)

I Piani presentati saranno considerati afferenti al settore per il quale gli investimenti richiesti, coerenti con le tipologie di intervento ritenute prioritarie, raggiungano almeno il 60% del costo totale al netto della voce spese generali.

Ai Piani, per i quali non sia possibile assegnare la sopracitata afferenza ad un settore specifico, qualora gli investimenti richiesti rientrino per il 60% del costo totale, al netto della voce spese generali, tra gli interventi ritenuti prioritari dal P.S.R. per ciascun settore ed area, verranno assegnati comunque **5 punti**.

FILIERE DI RILEVANZA REGIONALE E RELATIVA PRIORITA' TERRITORIALE

	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
Cereali	XXX		
Oleo proteaginose	XX		
Ortaggi freschi e patate	XXX		
Frutta fresca	XXX	XX	
Ortofrutta e patate trasformate	XXX		
Vitivinicolo	XX	XXX	
Colture sementiere	XXX	XX	
Forestazione produttiva	XXX		
Colture foraggere	X		
Carni bovine	X	XXX	XXX
Carni suine	X		
Carni avicole	XXX	XX	XX
Latte alimentare e latticini freschi	X		
Formaggi stagionati DOP			
Uova	XXX	XX	X

Per i beni immobili, ai fini dell'attribuzione delle priorità settoriali, si farà riferimento alla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora gli investimenti consistano in beni mobili, la priorità sarà attribuita in relazione alla localizzazione della prevalenza della S.A.U. servita.

Nei casi di PI che comprendano sia beni mobili che immobili, verrà attribuita la localizzazione territoriale e settoriale dove si prevede la maggioranza economica dell'investimento stesso.

FILIERE DI RILEVANZA PROVINCIALE E RELATIVA PRIORITA' TERRITORIALE

	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
Olio d'oliva		XX	
Ortoflorovivaistica	XX		
Settori animali minori: ovi caprini, cunicoli, api, bufalini equidi ecc.		XXX	XX

Come da Programma Operativo di Misura, il territorio della Provincia di Forlì-Cesena è stato suddiviso nelle seguenti fasce altimetriche:

- zona di pianura (quota < 100 m s.l.m.);
- zona di collina (100 m ≤ quota < 600 m s.l.m.);
- zona di montagna (quota ≥ 600 m. s.l.m.).

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
XXX	XX	X	

XXX Priorità alta	max punti 25
Frutta fresca, ortaggi freschi e patate, vitivinicolo, carni bovine, animali minori (ovi-caprini, cunicoli, api, bufalini equidi ecc.)	punti 25
Cereali, colture sementiere, forestazione produttiva, ortofrutta e patate trasformate	punti 23
Carni avicole e uova	punti 21

XX Priorità media	max punti 17
Frutta fresca, ortoflorovivaistica, vitivinicolo, olio d'oliva	punti 17
animali minori (ovi caprini, cunicoli, api, bufalini equidi ecc.)	punti 15
Oleo proteaginose, colture sementiere, carni avicole, uova	punti 13

X Priorità bassa	max punti 9
Colture foraggere, carni bovine, carni suine, latte alimentare e latticini freschi, uova	punti 9

11.3 IMPRESE ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1182/2007, L.R. 24/2000) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento	punti 5
--	----------------

11.4 PRIORITA' GENERALI (fino a un max di 10 punti)

Imprese condotte da giovani come definite da POA	punti 8
Interventi riferibili al settore biologico	punti 5
PI presentati da imprenditori che abbiano fruito di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale" coerente con i contenuti del PI stesso	punti 2

11.5 CRITERI DI PRIORITA' INDIVIDUATI A LIVELLO DI P.R.I.P (fino ad un max di 30 punti)

Interventi in strutture ed impianti per la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali finalizzati all'integrazione della filiera	punti 10
Accesso al credito per investimenti previsti dal piano (mutui o prestiti pluriennali con limite minimo di capitale erogato pari a € 30.000,00)	punti 4
Interventi da realizzarsi con sistemi a basso impatto paesaggistico	punti 3
Imprenditore che ricava dall'attività agricola, comprese le attività connesse, tutto il proprio reddito da lavoro	punti 3
Interventi finalizzati all'utilizzo di bioenergie per impianti autonomi di piccola entità	punti 3
Livello qualitativo e completezza della domanda	punti 3
Aziende inserite in circuiti enogastronomici a valenza territoriale	punti 2
Aziende ubicate all'interno di aree rurali con problemi di sviluppo e aree rurali intermedie come definite dal P.R.I.P.	punti 2

A parità di punteggio, nell'ordinamento delle graduatorie, si darà precedenza alle imprese agricole che non hanno ancora avuto due piani di investimento finanziati.

In caso di ulteriore parità si utilizzerà, quale criterio di precedenza, la figura dell'imprenditore donna nella ditta individuale mentre per le società si valuterà la composizione minima con prevalenza femminile secondo la seguente casistica:

- nelle società di persone dovranno essere imprenditrici almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza femminile dovrà essere, in alternativa:
 - a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
 - b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
 - c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Successivamente precederanno in graduatoria le domande il cui conduttore sia il più giovane di età (data di nascita):

- a. nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa,

- b. nel caso di società di persone dal socio che si è dichiarato conduttore al momento della presentazione della domanda,
- c. nel caso di Società Cooperative e Società di Capitali il conduttore si identifica con l'amministratore che si è dichiarato tale al momento della presentazione della domanda.

11.6 NORME DI CARATTERE GENERALE

- L'ammissibilità all'acquisto di trattori ed alla realizzazione di ricoveri attrezzi e/o fienili, sarà limitata ai soli casi di comprovata necessità (prima dotazione, introduzione di nuove tecniche colturali, vetustà delle macchine presenti, assenza di fabbricati rurali, adeguamento a variazioni sostanziali occorse negli anni).
- I capannoni ricovero attrezzi ed i fienili, da costruirsi in corpo separato dall'abitazione, devono essere strutture di servizio, commisurate alle esigenze dell'azienda, e possedere caratteristiche costruttive tali da consentire un'agevole manovrabilità all'interno delle macchine e attrezzature aziendali.
- Le strutture di lavorazione, trasformazione e vendita saranno ammesse a finanziamento se costruite in corpo di fabbrica (terra-cielo) chiaramente identificabile negli elaborati di progetto (disegni e computi).
- Nelle aziende che attuano l'allevamento, i P.I. sono consentiti laddove vi è connessione funzionale tra allevamento ed azienda agricola, e siano rispettati gli obblighi previsti dalla L.R. 50/95 (Piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici).
- Ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al conduttore, nei casi di P.I. presentato da ATI, si applica il criterio per il quale tali requisiti dovranno essere posseduti dalla maggioranza delle imprese aderenti.
- Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

12. PROGETTI COLLETTIVI

Il progetto collettivo è finalizzato a risolvere una criticità di sistema comune a più imprese che operano nello stesso sistema produttivo.

Il progetto collettivo presuppone un accordo sottoscritto fra imprese che si impegnano a presentare PI assimilabili e coordinati finalizzati a dare risposta a specifiche problematiche locali.

Considerato che il Programma Operativo dell'Asse1 individua nelle Province la competenza per la definizione delle condizioni per la realizzazione dei progetti collettivi, ed in particolare l'individuazione di una serie di criteri sia tecnici che economici, che necessitano di ulteriori approfondimenti di concerto con le Organizzazioni Professionali Agricole del territorio, e considerata l'esigenza di garantire la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nell'applicazione di questa nuova tipologia di intervento, **i progetti collettivi verranno attivati a partire dall'Anno Finanziario 2010.**

13. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Struttura preposta all'istruttoria: Servizio Agricoltura e Spazio Rurale della Provincia di Forlì-Cesena.

Responsabile del procedimento: Dr. Gian Luca Ravaglioli - Posizione Organizzativa "Aiuti alle imprese"

Ufficio presso cui è possibile effettuare l'accesso agli atti: Ufficio "Miglioramenti aziendali" Piazza Morgagni n. 2 - 47100 Forlì;

Per ulteriori informazioni: Tel. 0543/714522-714524 Fax. 0543/714714

e-mail gianluca.ravaglioli@provincia.fc.it

Sito internet: <http://www.provincia.fc.it/agricoltura> .

13.1. Presentazione delle domande

Le pre-adesioni, presentate ai sensi della deliberazione regionale n. 1000/2007, devono essere confermate entro il 31 luglio 2008 secondo le modalità ed utilizzando la modulistica predisposta da AGREA, pena la non ammissibilità degli investimenti già effettuati.

In applicazione di quanto stabilito dall'allegato A alla Determinazione Dirigenziale AGREA n. 1729 del 21/02/2008, gli interessati dovranno presentare domanda di aiuto, finalizzata ad ottenere l'ammissibilità al contributo, utilizzando il sistema informatico di AGREA.

Non sono ricevibili domande compilate manualmente su supporto cartaceo.

Le domande potranno essere prodotte esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

13.1.1 Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA:

La domanda è presentata tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto del beneficiario che abbia rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul SOP di AGREA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP.

Il numero di protocollo assegnato dal SOP di AGREA deve essere riportato **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di SOP di AGREA, è trasferita con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Agricoltura e Spazio Rurale - P.zza Morgagni n. 2, 47100 Forlì, rispettando gli orari di apertura degli Uffici preposti alla ricezione (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 16,30).

In relazione alle scadenze indicate nel bando, la data di presentazione della domanda, compilata con la modalità "PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA", consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito alla domanda.

La ricezione da parte della Provincia di Forlì-Cesena di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

13.1.2 Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso la Provincia di Forlì-Cesena

Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda; a tal fine gli interessati, per l'accesso al SOP, dovranno richiedere, come "Utente Internet", il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Il beneficiario compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata". Dovrà quindi produrre una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire completa di tutti gli eventuali allegati, con fotocopia di valido documento di identità, direttamente alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Agricoltura e Spazio Rurale - P.zza Morgagni n. 2, 47100 Forlì, rispettando gli orari di apertura degli Uffici preposti alla ricezione (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 16,30).

In relazione alle scadenze indicate nel bando, la data di presentazione della domanda compilata con la modalità di cui al punto 13.1.2. consiste nella data di ricezione attribuita dalla Provincia di Forlì-Cesena alla domanda.

Non saranno considerate ricevibili le domande presentate dall'utente internet compilate solo parzialmente, senza completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di "presentata").

L'impresa può presentare complessivamente un massimo di quattro domande nel corso del periodo di programmazione, con un limite di tre domande finanziate. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro. Tale diversità si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse.

I termini per la presentazione delle domande di contributo sono così definiti:

a) Annualità 2008

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) **dal 02 aprile al 21 aprile 2008**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **20 giugno 2008** fatta salva la disponibilità del Programma e della relativa modulistica predisposta da AGREA.

- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **22 aprile 2008** ed entro il **31 luglio 2008** **compreso**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 novembre 2008**.

Le pre-adesioni, presentate ai sensi della deliberazione regionale n. 1000/2007, devono essere confermate entro il **31 luglio 2008** secondo le modalità ed utilizzando la modulistica predisposta da AGREA, pena la non ammissibilità degli investimenti già effettuati.

Secondo quanto consentito dal punto 13.3 del programma Operativo di Misura, le risorse dell'anno finanziario 2008 saranno aumentate del 20%; pertanto potranno essere ammessi a finanziamento Piani di Investimento fino ad un contributo massimo erogabile pari a **€3.649.321,00**.

b) Annualità 2009

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° agosto 2008** ed il **30 novembre 2008**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 marzo 2009;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° dicembre 2008** ed entro il **28 febbraio 2009** **compreso**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 luglio 2009.

Secondo quanto consentito dal punto 13.3 del programma Operativo di Misura, le risorse dell'anno finanziario 2009 saranno aumentate del 20%; pertanto potranno essere ammessi a finanziamento Piani di Investimento fino ad un contributo massimo erogabile pari a **€2.432.880,00**.

c) Annualità 2010

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2009** ed il **30 settembre 2009**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 febbraio 2010;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2009** ed entro il **28 febbraio 2010**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 luglio 2010.

d) Annualità 2011

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2010** ed il **30 settembre 2010**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 febbraio 2011;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2010** ed entro il **28 febbraio 2011**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 luglio 2011.

e) Annualità 2012

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2011** ed il **30 settembre 2011**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 febbraio 2012;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2011** ed entro il **28 febbraio 2012**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 luglio 2012.

f) Annualità 2013

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° giugno 2012** ed il **30 settembre 2012**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 febbraio 2013;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **1° ottobre 2012** ed entro il **28 febbraio 2013**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 15 luglio 2013.

Qualora le scadenze sopra indicate coincidano con un giorno festivo, le scadenze stesse sono di fatto prorogate al primo giorno lavorativo utile.

I termini di sospensione della ricevibilità delle istanze sopra previsti non operano in relazione alla presentazione di domande di contributo connesse all'attuazione del P.S.A. di giovane agricoltore di cui al punto 5.3 lettera B). Dette domande saranno considerate ricevibili in qualunque momento, fermo restando che dovranno essere valutate e poste in graduatoria nella prima sessione utile con riferimento ai criteri applicati per l'inserimento nella stessa.

13.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo della suddetta relazione tecnica sarà definita con atto del Dirigente del Servizio Provinciale Agricoltura e Spazio Rurale e sarà disponibile sul sito www.provincia.fc.it/agricoltura
- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire;
- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 13.7 "Congruità della spesa";
- computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;

- disegni progettuali ed eventuali layout;
- copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto;
- dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA);
- dichiarazione attestante che gli impianti antigrandine ed antibrina saranno connessi a frutteto di età superiore a tre anni dall'impianto al momento della domanda, qualora il richiedente sia socio di Associazione di Prodotto operante in OCM;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'assegnazione dei punteggi che sarà definita con atto del Dirigente del Servizio Provinciale Agricoltura e Spazio Rurale e sarà disponibile sul sito www.provincia.fc.it/agricoltura

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

13.3. Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori

L'istruttoria effettuata, sarà finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

La Provincia di Forlì-Cesena approverà con atto formale le graduatorie previste e adotterà gli atti di concessione dei contributi spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata.

I PI non finanziati per carenza di risorse verranno riordinati nell'ambito delle tre graduatorie successive.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo, fatte salve le istanze presentate ai sensi della deliberazione regionale n. 1000/2007.

All'interno della Programmazione 2007-2013, i PI ammissibili, in assenza di sufficiente dotazione finanziaria, possono essere inseriti nelle graduatorie successive fermo restando:

- a) che la domanda sarà collocata nella successiva graduatoria previa conferma da parte del soggetto titolare – almeno entro 30 giorni prima della data ultima prevista dal presente Programma Operativo per l'approvazione della graduatoria stessa - dei dati contenuti e del permanere dell'interesse al progetto, nonché previa dichiarazione che

il PI non risulta già concluso al momento stesso della conferma. Il mancato adempimento a tali prescrizioni entro i termini fissati costituirà motivo di decadenza della domanda stessa;

- b) che qualora nel corso della programmazione intervengano modifiche ai documenti attuativi regionali e territoriali, le istanze non finanziate in una graduatoria per carenza di risorse dovranno essere inserite in quelle successive a seguito di nuova istruttoria;
- c) che le domande, e relativi PI, presentate all'interno della Programmazione 2007-2013 non potranno in alcun modo vantare alcun diritto in termini di priorità e quant'altro sulla Programmazione successiva.

Al beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia alla Provincia di Forlì - Cesena entro i termini fissati per la realizzazione si applicano la revoca e le sanzioni previste al punto 17.

I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti effettuati i tempi previsti dal beneficiario nella domanda, pena la decadenza della stessa.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro la data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i successivi 180 giorni, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 30 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti effettuati, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

13.4. Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI purché:

- a) motivata e preventivamente autorizzata con atto della Provincia di Forlì - Cesena;
- b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura 121.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

13.5. Erogazione di anticipi

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore

dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dalla Provincia di Forlì – Cesena alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

La Provincia di Forlì – Cesena cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13.6. Liquidazione dei contributi

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica **domanda di pagamento** secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
 - b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- per le opere in cemento:
- c) collaudo statico;
 - d) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, per le opere che lo prevedono.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere, qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate, al pieno finanziamento dello stesso.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

La Provincia di Forlì-Cesena, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

13.7. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno **tre preventivi** di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; rimane in ogni caso alla Provincia di Forlì-Cesena la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

14. CONTROLLI

La Provincia di Forlì-Cesena deve effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

I controlli saranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA.

15. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ

Ai fini della presente Misura, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatori e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 si intendono non rispettati qualora nell'azienda, nel biennio precedente la presentazione della domanda di aiuto o nel corso del periodo vincolativo post-pagamento, vengano riscontrate inadempienze tali da comportare, in caso di applicazione del sistema di sanzioni e riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del Reg. (CE) 796/2004, una decurtazione del pagamento unico superiore al 20%. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 possono accedere alla Misura 121 in deroga alla condizione di rispetto dei requisiti comunitari applicabili agli interventi per i quali è richiesto il sostegno, a condizione che nel proprio P.S.A. - presentato ai sensi della Misura 112 - abbiano previsto investimenti finalizzati all'adeguamento ai suddetti requisiti. In base a quanto stabilito dall'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma del Reg. (CE) 1698/2005 la condizione deve essere raggiunta entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Le norme comunitarie per le quali è possibile usufruire della suddetta proroga sono le seguenti:

- Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successiva normativa nazionale e regionale;
- Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Direttiva del Consiglio del 23 ottobre 2001 (2001/88/CE) recante modifica della Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991 (91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con il D.Lgs. n. 534 del 30.12.1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20.02.2004.

16. ESCLUSIONI E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, Reg. (CE) 1975/2006.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata **decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene**, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;

- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

18. PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 i dati personali contenuti nei documenti prodotti in relazione al presente Bando verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all'istanza, con criteri di liceità e correttezza, nel rispetto della citata Legge e dei relativi obblighi di riservatezza e conservati presso i competenti uffici.

19. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 368 IT del 23.12.2006), paragrafo 2.2. "Competenze dei beneficiari", per le operazioni dei Programmi di Sviluppo Rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese agroindustriali) di costo complessivo superiore a 50.000 Euro, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000 Euro deve essere affisso un cartello.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.1 dello stesso allegato VI.

Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

20. DISPOSIZIONI FINALI

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena, si riservano di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.